

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE

SEZIONE I CIVILE

R.G.N.4410/2025

Il Giudice,

nel procedimento d'urgenza *ex art.* 700 c.p.c. iscritto al n.r.g. 4410/2025;

letti gli atti introduttivi ed esaminata la relativa documentazione;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza cartolare del 26.2.2026;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

TRA

██████████ C.F. ██████████, rappresentato e difeso dagli avv.ti ██████████
██████████ giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in
atti;

RICORRENTE

E

██████████ (P.I. ██████████), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. ██████████, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;

RESISTENTE

Con ricorso del 3.12.2025 il ricorrente dato atto: di aver tentato di accedere al credito in data 18.06.2025, ottenendo, tuttavia, un diniego; di aver richiesto una visura nei sistemi di informazioni creditizie prendendo atto, per la prima volta, di una iscrizione pregiudizievole a proprio carico, richiesta da ██████████ a causa di ritardi nei pagamenti relativi a due contratti di carte rateali; che la resistente ha omesso di adempiere all'obbligo di preventiva comunicazione al ricorrente in ordine alla segnalazione di dati negativi nei sistemi di informazioni creditizia; che l'illegittima segnalazione ha determinato il blocco della situazione di credito del ricorrente, *ergo*, l'impossibilità di richiedere l'accesso al credito, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle



seguenti conclusioni: “L’Ill.mo Presidente del Tribunale di Nocera Inferiore voglia con procedura d’urgenza, anche in via di decreto presidenziale inaudita altera parte, la cancellazione/sospensione del proprio nominativo dall’elenco delle segnalazioni negative inserite dalla [REDACTED] nei sistemi di informazioni creditizie. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da ascrivere ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”. Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 13.01.2026, parte resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nel contestare l’avverso dedotto, per le argomentazioni meglio delineate nel proprio atto introduttivo, cui integralmente si rinvia, dopo aver precisato che il ricorrente stipulava in data 22.11.2023 con [REDACTED], un contratto di apertura di linea di credito con carta n°20221305984006; che il predetto aveva maturato molteplici ritardi nei pagamenti; che la Banca ha correttamente segnalato il nominativo dell’odierno ricorrente inadempiente nel rispetto sia della normativa di settore che delle pattuizioni contrattuali; che ai sensi dell’art. 8 delle condizioni generali di contratto (“Comunicazioni da parte di [REDACTED]”) la resistente in data 4-15.4.2024 ha comunicato il preavviso di segnalazione alla controparte, mettendolo a disposizione del cliente nell’area riservata del proprio sito internet, il quale deve presumersi essere entrato nella sfera conoscitiva del ricorrente; ha chiesto di “- ritenere e dichiarare, per i superiori motivi, infondata e inammissibile la domanda cautelare proposta dal sig. [REDACTED] e, per l’effetto, rigettarla; - condannare il sig. [REDACTED] al pagamento, in favore della [REDACTED] dei compensi e delle spese del presente giudizio.”.

Celebrata l’udienza cartolare per la comparizione delle parti del 15.01.2026, il giudizio è stato rinviato per la discussione all’udienza cartolare del 26.2.2026. previo rigetto dell’istanza di celebrazione dell’udienza in presenza.

Orbene, tanto premesso e richiamato, il ricorso è infondato e va rigettato per le motivazioni di seguito esposte.

In via preliminare è da premettere che nel procedimento cautelare *ante causam* è necessario che il ricorso contenga la precisa indicazione non solo del provvedimento cautelare richiesto, ma anche della *causa petendi* e del *petitum* del giudizio di merito, cui è prodromica l’azione cautelare, onde consentire, alla controparte, di poter adeguatamente difendersi in merito alla cautela invocata e, al giudice, di compiere un adeguato accertamento sulla propria competenza a provvedere e sulla strumentalità della misura rispetto al diritto da cautelare, sicché la concessione della cautela va valutata nell’ottica della sua accessorialità rispetto al merito e della sua finalità di garantire la conservazione dell’utilità pratica che la decisione definitiva attribuirà alla parte, previo riconoscimento dei relativi diritti, con l’ulteriore precisazione che la futura decisione sul merito



costituisce, altresì, il limite per il contenuto del provvedimento d'urgenza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, non potendo lo stesso attribuire alle parti beni che le stesse non potrebbero conseguire per effetto della sentenza. Nel caso di specie, il ricorrente non ha indicato il diritto sostanziale da tutelare, né, conseguentemente, il necessario rapporto di strumentalità con il provvedimento cautelare richiesto.

Sotto diverso angolo prospettico, ulteriori presupposti per la concessione del provvedimento atipico di cui all'art. 700 c.p.c. volto ad assicurare provvisoriamente gli effetti della successiva decisione di merito, sono: il *fumus boni iuris*, inteso come presenza di elementi che, a livello di cognizione sommaria, fondino l'opinione positiva in ordine alla esistenza e tutelabilità del diritto azionato (c.d. verosimiglianza), ed il *periculum in mora*, costituito dall'imminenza di un pregiudizio irreparabile che possa compromettere il diritto azionato nel periodo necessario a farlo valere in via ordinaria.

Quanto al *fumus* deve evidenziarsi che il preavviso di segnalazione nei sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti previsto dall'art. 125 TUB, può esser svolto non solo secondo le modalità tradizionali dell'invio della raccomandata A/R, ma anche secondo le modalità moderne dell'invio tramite posta elettronica, PEC, telefono, ovvero, ai fini di causa, mediante l'inserimento del preavviso nell'area riservata del sito internet del cliente, previamente concordate con l'interessato. In data 12.9.2019, con provvedimento n.163 del Garante per la protezione dei dati personali, è stato approvato il nuovo Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, il cui Allegato 1 – “Preavviso di segnalazione” - precisa come il preavviso di segnalazione inoltrato tramite le predette formalità si presume conosciuto da parte del destinatario, salvo che questi non provi di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di avere notizia della comunicazione. Si tratta, quindi, di una modalità moderna, consentita dall'Autorità, che determina un'inversione dell'onere probatorio ex art. 2728, comma 2, c.c..

Ciò posto, nel caso di specie, la Banca resistente ha documentalmente provato la sussistenza del previo accordo delle parti, mediante la sottoscrizione, fra le altre, della clausola n. 8 delle condizioni generali di contratto, in forza della quale in data 5-16.4.2024 è stata messa a disposizione del ricorrente la documentazione oggetto di causa (*i.e.* comunicazione dei preavvisi di segnalazione) nella propria area riservata del sito internet. Deve, dunque, ritenersi integrata la presunzione di conoscibilità in capo al ricorrente dell'adempimento all'obbligo di preavviso di segnalazione da parte di [REDACTED], con la conseguenziale insussistenza del requisito del *fumus boni iuris*. L'ulteriore valutazione in ordine alla verifica della sussistenza del concorrente presupposto del *periculum in mora*, resta assorbita dalla presente pronuncia.



Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022 ai valori minimi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 5.200,00), esclusa la fase istruttoria, non celebratasi, tenuto conto della natura documentale della controversia e della non complessità della questione affrontata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, così provvede:

rigetta il ricorso e, per l'effetto, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, che si liquidano in euro 1.114,00, per compensi, oltre rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Nocera Inferiore, 27.2.2026

Il Giudice

dott.ssa Enrica de Sire

